



P.O.N.
Fondo Sociale Europeo
"Competenze per lo Sviluppo"



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO"
SAN FELICE A CANCELLO
Via XXI Giugno - 81020 Telefax 0823 330840
e-mail CEIC870009@istruzione.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Examination Centre 42413

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALDO MORO"-SAN FELICE A CANCELLO
Prot. 0003106 del 20/05/2024
V-4 (Uscita)

A tutti i Sigg. Genitori/Tutori
A tutto il Personale Docente

e p.c.

AI DSGA

RE
SITO WEB
ATTI/SEDE

OGGETTO: Informativa Istruzione Parentale - Aspetti normativi e operativi

CIRCOLARE PERMANENTE

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo d'istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Norme di riferimento

- Costituzione Italiana artt. 30-33-34
- D.lgs. artt. 111 e seguenti
- D.lgs. 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6
- D.lgs. 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5
- C.M. 93 prot.2471/Dip./segr. del 23/12/2005
- C.M. 35 del 26/03/2010
- C.M. 110 del 29/12/2011
- C.M. N. 27 del 05/04/2011
- CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014)

Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto dall'ex art. 1 comma 622 L. n. 296/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: ***"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". ...omissis...L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni...omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.*** L'obbligo d'istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli d'apprendimento e di formazione. È il caso di precisare, comunque, che **nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequenza di una scuola pubblica o privata.** L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003", prevede che: ***"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"***.

Secondo l'art. 5 del D.lgs. 76/2005: "Responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune nel quale hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta d'iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere
- la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale
- i soggetti che assumo con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico ed i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro".

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "**l'istruzione parentale**", in questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "***la capacità tecnica ed economica***" per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione. In particolare, per quanto attiene alle scuole d'istruzione secondaria di secondo grado, ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, la nota MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U. del 04.02.2011 ed un parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19.1.2011 n. 579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo d'istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi d'istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. **Da un'interpretazione logico-sistematica della normativa, pertanto, deriva che "l'educazione parentale" può riguardare l'intera fascia dell'obbligo d'istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni d'istruzione secondaria superiore.**

Alla luce di tali norme di rango primario, pare agevole precisare:

- La **responsabilità** dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei **genitori dei minori (o di chi ne fa le veci)**
- La scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori
- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs. 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità
- La **comunicazione** va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente Scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione **tanto al Sindaco quanto al Dirigente Scolastico** della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione
- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune
- La comunicazione va effettuata annualmente
- In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile

- effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche
- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli
 - La **capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione** dei figli; la **capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione** dei figli.
 - La **capacità tecnica** è ragionevolmente intesa come un **grado di istruzione sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio**, tale capacità deve essere posseduta da almeno uno dei genitori. Vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore. Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone
 - La **capacità economica** è ragionevolmente intesa come **livello di reddito**, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio
 - Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente Scolastico della Secondaria di secondo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

Esami d'idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione). L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L'art. 192 del TU 297/1994 al comma 1 prevede che: "*Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame d'idoneità*".

La C.M. 27 del 05/04/2011 stabilisce quanto segue:

- Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati:
 - a. Per i candidati esterni, provenienti da istruzione parentale, l'esame di idoneità ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è dovuto annualmente,
 - b. Per i candidati provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.
- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
 - ✓ siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato
 - ✓ siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame

- ✓ siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata
- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età
- L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado
- L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito a:
 1. candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado
 2. candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età
- I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo
- Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento
- La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente ad un consiglio di classe *tipo* della scuola, designati dal Dirigente Scolastico
- Il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.
- Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.
- L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
- L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.
- La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi per la Secondaria e giudizio descrittivo per la Primaria. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame per la Secondaria e se ha riportato il giudizio "base" per la Primaria.
- I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
- L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti/giudizi attribuiti alle singole prove.

Occorre precisare, inoltre, che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini ed i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento ***“soltanto attraverso esami d'idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”***.

La necessità della verifica annuale tramite esami d'idoneità, pertanto, deriva direttamente dalla normativa primaria che stabilisce l'obbligo d'istruzione ed il correlato dovere di vigilanza.

Aspetti operativi e modulistica

A livello pratico si ritiene utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare

TEMPI	AZIONE	MODULISTICA
Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio) per l'anno scolastico successivo o quando si realizza per la prima volta l'idea di attivare l'istruzione parentale, comunque non oltre il 15 marzo (la prima volta) e in seguito annualmente nel periodo delle iscrizioni.	Avvio della procedura e conferma annuale	ALLEGATO A COMUNICAZIONE ISTRUZIONE PARENTALE ALLEGATO B RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA
Subito dopo la presentazione della domanda	Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che descrive il lavoro dell'alunno tenendo conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali.	
Entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame d'idoneità candidato esterno	ALLEGATO C DOMANDA ESAME DI IDONEITA' ALLEGATO D LICENZA FINE CICLO

Ulteriori informazioni

L'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" nelle rappresentanze del Dirigente e del Personale Docente è a disposizione delle Famiglie in un'ottica di dialogo per tutti i momenti di possibile collaborazione che potranno verificarsi con particolare riferimento a quanto concerne aspetti didattici specifici, di natura professionale, così come per ciò che riguarda le competenze, i metodi e le modalità di natura psicopedagogica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario NOCERA


